



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 29/10/2020

FATTO

Il ricorrente, in data 31.07.2015, stipulava contratto di prestito con cessione di centoventi quote della pensione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 31.08.2019, provvedeva all'estinzione anticipata. Con lettera di reclamo a mezzo pec del 22.04.2020, contestava i conteggi estintivi e richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle spese di attivazione e delle commissioni di intermediazione. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e chiedeva la restituzione della complessiva somma di euro 880,61, oltre interessi e spese di assistenza difensiva quantificate in euro 200,00.

L'intermediario si costituiva ritualmente e, deducendo la congruità dei rimborsi effettuati in sede di conteggio estintivo, la natura up front delle commissioni di intermediazione e delle spese di attivazione, l'esclusione delle commissioni di intermediazione dai costi del credito riducibili ex art. q125 sexies T.U.B., concludeva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente, richiamando alcune decisioni dell'Arbitro anteriori alla sentenza della Corte di Giustizia, 11 settembre 2019, emessa nella causa C-383/18 (c.d. Lexitor), ha chiesto



l'accertamento del diritto al rimborso delle quote non maturate delle spese fisse e delle commissioni accessorie secondo il criterio proporzionale.

La domanda non è suscettibile di accoglimento con riferimento alle commissioni di intermediazione.

Le commissioni di intermediazione remunerano, come specificato all'art. 3 sub (B) le « provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Cedente per : i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto; ii) concorrere all'attività istruttoria del contratto; iii) assistere il cedente sino all'erogazione del finanziamento» e sono testualmente riferite allo «svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusioni del contratto».

In conformità degli orientamenti dei Collegi, il predetto costo ha carattere up front perché diretti alla remunerazione di attività concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto. Pertanto, il ricorrente non ha il diritto al rimborso delle quote secondo il criterio pro rata temporis. Come è noto, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., come interpretato dal Collegio di Coordinamento in conformità della sentenza Lexitor, il soggetto finanziato ha diritto alla riduzione dei costi up front in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento sempre che, ovviamente, ciò formi oggetto della domanda nella specie non formulata. Il Collegio, in applicazione dell'art. 112 c.p.c., non può pronunciarsi oltre i limiti della stessa.

La domanda è fondata con riguardo alle spese di attivazione riferite, come specificato all'art. 3 sub (C) «spese fisse contrattuali per l'istruttoria della pratica e la gestione della rete di vendita e, in particolare, per: la verifica della completezza e l'esame delle documentazione, il data entry, i controlli formali e di merito, la deliberazione della pratica, la notifica delle contratto, l'acquisizione del benestare, l'erogazione del finanziamento e le attività amministrative connesse, i sistemi informativi e la struttura organizzativa, la selezione/verifica di idoneità/controlli della rete distributiva».

In conformità degli orientamenti dei Collegi, tale costo ha carattere recurring pertanto la quota non maturata deve essere determinata secondo il criterio pro rata temporis. Pertanto, il relativo importo di euro 500 deve essere moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante, in presenza di rate di eguale importo, dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (settantadue). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della quarantottesima rata, la quota non maturata della commissione mandataria ammonta a euro 300.

L'intermediario è tenuto alla restituzione di euro 300,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il carattere seriale della controversia esclude la rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 300,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO